



Prot. n. 568.11/19 GR/MM

Roma, 6 marzo 2019

Egr.

Ministro **Gianmarco Centinaio**
Ministero per le politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Coordinatore Commissione speciale
turismo e industria alberghiera della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome

Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome

Assessori al Turismo delle Regioni e delle
Province Autonome

Dott. Dario Galli
Presidente del C.N.C.U. e Sottosegretario
allo sviluppo economico

Loro sedi

Oggetto: Attuazione e coordinamento delle norme sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati, ai sensi del d. lgs. n. 62, del 21 maggio 2018, che ha recepito la direttiva UE 2015/2302.

Gentile Signor Ministro,

Gentili Presidenti ed Assessori regionali e delle province autonome

Gentile Presidente del C.N.C.U.

con la presente Assoviaggi Confesercenti – tra le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore delle agenzie di viaggio e turismo – vuole porre l'attenzione su un tema di fondamentale importanza per i consumatori e per il comparto della produzione, organizzazione e distribuzione di pacchetti e servizi turistici.

In via preliminare, si ricorda che – com'è noto – con il D.lgs. 21-5-2018 n. 62 l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (di seguito Direttiva).

La Direttiva ha risposto all'esigenza di aggiornamento della normativa di settore, derivante in particolar modo dalle seguenti istanze:

- la necessità di adeguare la normativa allo sviluppo del mercato del turismo, su cui ha fortemente inciso l'avvento di internet rendendo obsolete le regole fino ad allora applicate;
- l'esigenza di garantire un livello di tutela dei consumatori più elevato rispetto al passato, anche in considerazione dei nuovi strumenti offerti ai viaggiatori dal mercato del turismo, con particolare riferimento alle vendite on line (anche in forma disaggregata) di servizi turistici;
- l'obiettivo di realizzare una maggiore uniformità normativa all'interno degli Stati membri, optando per un'armonizzazione di tipo "forte", tramite una disciplina molto dettagliata.

Il decreto legislativo n. 62/2018 ha trasposto il contenuto della Direttiva all'interno del D.lgs. n. 79/2011, recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (di seguito Codice del Turismo), recependo integralmente quanto previsto dalla Direttiva che, avendo carattere dettagliato e prescrittivo, ha lasciato agli Stati membri pochissimi ambiti di manovra.

Il D.lgs. n. 62/2018 è entrato in vigore il 1° luglio 2018, nel rispetto dei termini di recepimento previsti dalla norma europea.

Tutto ciò premesso, la scrivente associazione vuole sottoporre alla Vostra attenzione la seguente situazione: come sopra accennato la Direttiva reca una disciplina di dettaglio, così come il decreto n. 62/2018, che ne riproduce quasi integralmente il contenuto. Si tratta quindi di **disposizioni direttamente applicabili**, che devono ritenersi vigenti sull'intero territorio nazionale a far data dalla loro entrata in vigore, e che tuttavia devono necessariamente essere – nel rispetto del riparto di competenze previsto dall'articolo 117 della Costituzione – **armonizzate con la normativa regionale** in materia di Agenzie di Viaggi e Turismo.

Non ci risulta, infatti, che ad oggi vi sia stato da parte delle Regioni un adeguamento della disciplina di settore alle nuove norme statali anche relativamente ai requisiti richiesti per esercitare le attività professionali inerenti l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici.

Si sottolinea quindi, l'esigenza che le Regioni aggiornino le loro leggi sul turismo, adeguandole a quanto previsto dal Codice del Turismo, così come modificato dal D.lgs. n. 62/2018, al fine di evitare che si creino situazioni di disparità in base alla regione di appartenenza, a discapito sia degli operatori che dei consumatori.

Tra i punti focali della nuova disciplina contenuta nel Codice del Turismo, che richiedono un **immediato aggiornamento delle normative regionali**, ricordiamo i seguenti:

I. Art. 32, comma 2, lett. b), che prevede l'esclusione dal rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva e dal Codice del Turismo per le sole associazioni operanti nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali di cui all'articolo 5 Cod. Tur., che vendono o agevolano pacchetti turistici e servizi turistici collegati **occasionalmente**, comunque **non più di due volte l'anno**, **senza fini di lucro** e soltanto a un **gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico**: è fondamentale che tali principi siano applicati in maniera omogenea ed effettiva a tutte le associazioni di cui all'art. 5 del Codice del Turismo, con particolare riferimento alla verifica della "occasionalità" dell'attività svolta (non più di due volte l'anno), alla mancanza del fine di lucro ed alla riferibilità soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza offerta al pubblico; inoltre, è necessario assicurare

che le predette associazioni – per poter fruire delle agevolazioni di legge – rispettino sempre l’obbligo di fornire a professionisti e viaggiatori informazioni adeguate sul fatto che i pacchetti o servizi turistici collegati da loro agevolati o venduti non sono soggetti alle tutele previste dalla Direttiva.

La disposizione in esame mira ad **evitare il proliferare di attività illecite** svolte in violazione di norme poste a **tutela dei viaggiatori** e di una **equa concorrenza** tra i professionisti del settore. È quindi di fondamentale importanza che la **disciplina regionale preveda misura di controllo e sanzionatorie sufficientemente dissuasive per quegli enti associativi che, superando le limitazioni in questione, non rispettino le disposizioni del Codice**, al fine di porre fine ad ogni tipo di abuso da parte di operatori non autorizzati che operano senza il rispetto delle prescrizioni di legge.

II. Nella medesima prospettiva si chiede che sia data **attuazione all’art. 5** che prevede che le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, **che operano oltre i limiti fissati dall’art. 32, comma 2, lett. b) per l’esclusione dal campo di applicazione della Direttiva**, sono autorizzate ad esercitare, esclusivamente per gli associati, le attività di cui all’articolo 4, relativo alle imprese turistiche, **nel rispetto delle medesime regole e condizioni**.

Si ritiene, pertanto, necessario che anche a livello regionale sia chiaro che le associazioni di cui all’art. 5 che intendono svolgere non occasionalmente (e comunque più di due volte l’anno) attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici **devono necessariamente avere tutti i requisiti di legge richiesti per l’esercizio di tali attività o, in mancanza, devono rivolgersi a soggetti autorizzati**.

III. **Artt. 47 e 49** che prevedono:

- l’obbligo per l’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale di essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti;
- che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico e i servizi turistici collegati siano obbligatoriamente **assistiti da fondi o polizze assicurative** che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscano, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.

Anche con riferimento alla disciplina della protezione in caso di insolvenza e fallimento dell’organizzatore e del venditore, le normative regionali non sono state ancora aggiornate, tanto che le predette garanzie in numerosi casi non vengono richieste quali requisiti in sede di apertura di nuove attività o di aggiornamento delle attività esistenti, e tantomeno risulta essere effettuato un monitoraggio in merito al rispetto dei requisiti in questione.

III. **Art. 51-novies**, che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono **sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive** per le violazioni delle disposizioni di cui al Capo I del Codice del Turismo, relativo ai contratti del turismo organizzato che rientrano nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

In particolare, è necessario che le regioni adottino misure amministrative e operative idonee a rendere efficace la **vigilanza sulle attività del comparto** ed efficaci le corrispondenti misure sanzionatorie. Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità di monitoraggio di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici, **attività strettamente riservate alle agenzie di viaggio ed ai tour operator**, sanzionando tutti coloro che svolgono le stesse attività senza oneri e senza riconoscimento di diritti per l'utenza, in violazione dei principi che regolano il libero mercato e la concorrenza.

La scrivente associazione auspica che si dia seguito a quanto sopra richiesto, garantendo la dovuta **tutela verso il consumatore** e assicurando al contempo ai professionisti le medesime condizioni nell'esercizio delle attività, al fine di regolare un mercato oggi pervaso dall'**abusivismo**, a discapito delle imprese regolari e organizzate professionalmente, che contribuiscono al mantenimento dell'**occupazione** nel settore e al sostegno della **fiscaltà locale e nazionale**.

Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi sopra illustrati, si chiede di valutare l'opportunità di costituire un **tavolo di concertazione** che coinvolga il Ministero competente, le Regioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, al fine di supportare e coordinare, con tempestività, ferma la natura preordinata, cogente e vigente della normativa nazionale o di rango sopra ordinato (comunitario o internazionale), l'inevitabile adeguamento/armonizzazione delle leggi regionali al Codice del Turismo, come modificato dal D. Lgs. n. 62/2018 di recepimento delle norme della Direttiva UE sui pacchetti e servizi turistici collegati, prevedendo altresì lo sviluppo di un piano di contrasto all'abusivismo nel comparto della produzione, organizzazione e distribuzione dei viaggi e servizi turistici, con il supporto delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza.

Nell'attesa di un riscontro alla presente e restando a disposizione per un incontro a breve, La ringrazio anticipatamente e Le invio

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale
Gianni Rebecchi

